



CITTÀ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 29/06/11

OGGETTO

Art.58 LEGGE 133 2008 APPROVAZIONE PIANO DI ALIENAZIONE IMMOBILIARE 2011

L'anno 2011 il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari della Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco e previ regolari inviti a domicilio e nei termini legali, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano presenti il Sindaco Dott. Aldo Laurenzano e

Consiglieri	Pres.	Consiglieri	Pres.
Guerriero Gioacchino	SI	Montuori Andrea Daniele	SI
Aquino Vincenzo	SI	Palladino Nunzia	SI
Troisi Antonio	SI	Di Pietro Elio	SI
Tuccia Luigi	SI	Strumolo Attilio	SI
Foschi Giacomo	SI	Spagnuolo Paolo	NO
Landi Francesco	SI	Moschella Emilio	SI
De Vinco Gaetano	SI	Iannaccone Antonio	SI
Tomasetti Antonio	SI	Del Mauro Massimiliano	SI
Adamo Luigi	SI	La Sala Raffaele	SI
Acerra Antonio	SI	Prezioso Antonio	SI

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Aldo Laurenzano

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Clara Curto.

Il Presidente, dà atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi nella presente adunanza è stato pubblicato all'Albo Pretorio e che della riunione è stata data partecipazione a S.E. il Prefetto e al Presidente del Collegio Revisore dei Conti, riconosce legale l'adunanza e mette in discussione l'argomento indicato all'ordine del giorno; premesso che nella proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs 267/00 hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei servizi interessati riportati in calce.

Relazione l'Ass. Adamo

..... **OMISSIS** : *Il resoconto degli interventi sarà inserito agli atti del verbale di approvazione dei verbali della seduta precedente della prossima seduta consiliare.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la disciplina in materia di “*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*” quale riformulata per effetto della modifica dell’articolo 58 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, dichiarato **parzialmente incostituzionale** dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 30 dicembre 2009 che,– come recita il suo titolo –contiene una numerosa serie di disposizioni a carattere semplificatorio, volte ad accelerare il processo di valorizzazione e successiva dismissione sotto molteplici aspetti.

Visto in particolare che:

- il comma 1 del predetto articolo a mente del quale “1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell’organo di Governo individua redigendo apposito elenco, **sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici**, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione”
- a’ sensi del comma 3 “*Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto* “. Il piano delle alienazioni/valorizzazioni ha effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni con una funzione suppletiva ma non costituiva della titolarità del bene. Ciò significa che di fronte a eventuali contestazioni tale dichiarazione potrà operare come elemento presuntivo della titolarità del bene in capo all’ente locale, ma non esimerà lo stesso dal fornire la piena prova della stessa;
- a’ sensi del comma 5, contro l’iscrizione del bene nell’elenco redatto dall’ente locale è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione;
- il comma 9 dell’articolo 58. prevede esenzioni. Attraverso il rinvio ai commi 18 e 19 dell’articolo 3 della legge 410/2001 sulle c.d. cartolarizzazioni viene sancito che ai fini del trasferimento dei beni l’ente locale è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà degli stessi nonché a quella attestante la loro regolarità urbanistico – edilizia e fiscale. Nel contempo, anche in fase di rivendita dei beni trasferiti è previsto l’esonero per il soggetto venditore dalla consegna dei suddetti documenti, nonché quello della garanzia per vizi ed evizione, per la quale risponde però l’ente locale in quanto originario proprietario dei beni.

Atteso che:

- la succitata sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58 comma 2 per contrasto con l’art. 117, comma 3 della Cost. con esclusione della proposizione iniziale “*L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica*”. Questo perché mentre la classificazione dei beni immobili come patrimonio disponibile è un effetto legale conseguente all’accertamento che si tratta di beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente, la destinazione urbanistica va ovviamente determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle norme vigenti.

- la redazione dell'elenco/piano delle alienazioni e valorizzazioni è una mera facoltà dell'ente locale e si procede in via ordinaria alla predisposizione del medesimo in uno con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso. L'elenco, una volta approntato, è più volte rimodulabile e modificabile.
- I beni identificati in elenco sono, ordinariamente quelli non funzionali all'esercizio delle funzioni istituzionali da parte dell'ente – comune e, come tali, suscettibili di valorizzazione o dismissione.

Considerato:

- che il competente settore dell'Amministrazione (Ufficio Patrimonio) ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, e che tale ricognizione è tuttora in corso;

Richiamato:

- L'Art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni con Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

Considerato:

- Che detto art. prevede per i comuni **la facoltà** di effettuare la ricognizione del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,

Con voti n. 13 favorevoli,(il Cons. Montuori allontanatosi dall'aula) n. 2 astenuti n° (Del Mauro, Strumolo) , 4 contrari (La Sala , Prezioso , Acerra , Iannaccone) su numero 19 consiglieri presenti e votanti sulla proposta di delibera emendata;

Durante la discussione viene messa ai voti la richiesta di sospensione dei lavori consiliari da parte del Cons. La Sala che ritiene la proposta di deliberato agli atti impropriamente formulata.

La richiesta viene respinta con voti contrari 14, astenuti 6 (Cons. Del Mauro,La Sala , Prezioso , Acerra , Iannaccone, Strumolo)

DELIBERA

che allo stato attuale non risultano beni da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2011.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
F.to Dott. Aldo Laurenzano

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal.....07/07/11.....

Dal Municipio, li 07/07/11

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il _____

- Dopo il decimo giorno di pubblicazioni all'Albo Pretorio (art.134 c.3 D.lgs n.267/2000).
- Per espressa dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c.4 D.lgs n.267/2000).

Dal Municipio, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

Parere favorevole per la regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Parere favorevole per la regolarità tecnica.

Il Responsabile del °Settore
F.to dott.Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto